



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni Unite penali

Il Presidente Aggiunto

Al Sig. Presidente Titolare
della Prima Sezione Penale

Sede

OGGETTO: *Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 15768 del 15 marzo 2019, relativa ai ricorsi presentati da Nesci Antonio e Albanese Raffaele iscritti al n. 29434/18 R.G.*

Si restituiscono gli atti relativi al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen., per una nuova valutazione circa la effettiva sussistenza di un contrasto in merito alla configurabilità del delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., con riferimento alla articolazione costituita in un territorio diverso da quello ove si è consolidato il sodalizio-madre.

Come già evidenziato nell'ordinanza di restituzione degli atti del 28 aprile 2015, relativa ad analoga questione rimessa alle Sezioni Unite - riguardante il medesimo procedimento e gli stessi imputati -, il panorama giurisprudenziale appare consolidato nell'affermare che ai fini della configurabilità di un'associazione di tipo mafioso è necessaria una effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengano con esso effettivamente in contatto.

In particolare, quanto alle articolazioni territoriali della 'ndrangheta, le soluzioni ermeneutiche adottate sono il risultato del differente presupposto cognitivo emerso nel giudizio di merito, in relazione al quale il tema della esteriorizzazione del metodo mafioso ha trovato differenti declinazioni. Costituisce, infatti, un presupposto ermeneutico sostanzialmente comune ad entrambi gli orientamenti segnalati nell'ordinanza di rimessione la sostanziale riconducibilità delle forme di manifestazione della delocalizzazione della criminalità organizzata a due alternative: a) il nuovo aggregato costituisce una struttura autonoma ed originale, pur proponendosi di adottare la medesima metodica delinquenziale delle "mafie storiche"; b) il nuovo aggregato si pone come mera articolazione territoriale di una tradizionale

organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la "casa madre".

La differenza tra le due manifestazioni non attiene alla capacità intimidatrice del sodalizio, che è, comunque, una preconditione necessaria per la configurabilità del reato, quanto alla forma di esteriorizzazione del metodo mafioso, richiedendosi solo nel primo caso, la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, dunque, l'esternazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e di omertà. Qualora, invece, si tratti di un'articolazione periferica dell'organizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza, in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, la cellula viene, invece, considerata quale promanazione dell'originaria struttura delinquenziale, di cui non può che ripetere i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante.

Tale principio, affermato, tra le tante, da Sez. 2, n. 29850 del 18/05/2017, Barranca e Sez. 5, n. 31666 del 03/03/2015, Bandiera, Rv. 265571, costituisce, infatti, un implicito presupposto adottato dagli arresti dell'opposto orientamento per escludere o affermare la natura mafiosa di un sodalizio. In particolare, Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, pronunciandosi con riferimento alla c.d. locale di Singen, ne ha escluso la natura mafiosa, non trattandosi di un'articolazione territoriale della 'ndrangheta, bensì di *«una realtà estera di problematico inquadramento sotto il profilo effettuale e giuridico, potendosi trattare – ma in via di mera ipotesi – di un embrione di cellula 'ndranghetistica o anche di un nucleo effettivo delle cui modalità non vi è però alcuna prova»*.

Analogamente, altri due arresti della Sesta sezione, n. 22545 del 11/04/2018, Nesci e n. 22546 del 11/04/2018, Rullo (inseriti, nell'ordinanza di rimessione nel medesimo orientamento espresso dalla sentenza Pesce), pronunciandosi in merito alla c.d. locale di Frauenfeld, ne hanno riconosciuto la natura mafiosa proprio in considerazione delle modalità organizzative e del suo costante collegamento con la locale calabrese di Fabrizia, quale "diretta emanazione" della casa madre.

A ben vedere, dunque, l'asse ermeneutico si sposta sul tema della corretta valutazione delle evidenze probatorie, trattandosi di accertare le caratteristiche organizzative della "cellula", i suoi rapporti con la "casa madre" nonché le forme di esteriorizzazione del metodo mafioso che, come affermato dalla sentenza Barranca, può manifestarsi anche in modo "silente", cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi o attentati di tipo stragistico) *«ma avvalendosi di quella forma di intimidazione, per certi aspetti più temibile, che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere»*. Tali affermazioni non risultano particolarmente distanti dai principi affermati da Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, ascritta all'opposto orientamento, che escludendo la natura di reato associativo "puro" del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha ribadito la necessità che l'associazione abbia già conseguito, nell'ambiente in cui opera, un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere dal

compimento di atti anche non violenti e non minatori, che, tuttavia, richiamino e siano espressione del prestigio criminale del sodalizio. In tale arresto, la Corte ha, altresì, affermato che in mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta anche da circostanze obiettive, idonee a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore ovvero (e in ciò si possono cogliere segni di comunanza con il primo indirizzo) della generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica.

Pertanto, anche con riferimento all'articolazione territoriale del sodalizio mafioso, costituita fuori dal territorio di origine, si richiede la prova della concreta manifestazione del metodo mafioso (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda) e, dunque, della sua capacità di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una forza intimidatrice effettiva e riscontrabile (affermazione, questa, che accomuna Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, e Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, ascritti agli opposti orientamenti riferiti nell'ordinanza di rimessione) che può promanare o dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'organizzazione principale, oppure dall'esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen. (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo e, in termini analoghi, Sez. 1, n. 13143 del 09/03/2017, Nesci, riferita all'opposto orientamento, che, rilevando un difetto di motivazione in merito alla attuale ed effettiva capacità di intimidazione della c.d. locale di Singen, ha affermato che la stessa «*deve essere percepita nel luogo ove opera il sodalizio, ovvero promanare dalla consapevolezza in quel contesto socio economico del collegamento con l'associazione operante in Calabria*»).

In definitiva, il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema, può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell'articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile.

Resta comunque ferma la piena autonomia del Collegio, cui sarà devoluto l'esame del ricorso in oggetto, di reiterare la rimessione dello stesso alle Sezioni Unite sulla base di nuove considerazioni.

Roma, 17 luglio 2019

Arrivata alle
SEZIONI UNITE PENALI
13/7/19

Il Presidente Aggiunto
Domenico Carcano
Domenico Carcano